

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEGLI AFFARI INTERNI E DELLA GIUSTIZIA

1^a RIUNIONE

Lunedì 1^o maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

La riunione è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Bacci, Barcellona, Bastianelli, Caccianiga, Cagnetta, Campolongo, Casoli, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, Fabri, Faggella, Felici, Galimberti, Giovanni Ghersi, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Maragliano, Maraviglia, Marciano, Marracino, Milano Franco d'Aragona, Moizo, Mormino, Oviglio, Padiglione, Petrone, Pujia, Renda, Scavonetti, Scotti, Valagussa, Marco Arturo Vicini, Vighiani.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bocchini, Celesia, Chersi Innocente, Cogliolo, De Nicola, Facchinetti, Geremicca e Raimondi.

PRESIDENTE. Invia un reverente saluto alla Maestà del Re Imperatore e al Duce del Fascismo.

Saluta i componenti la Commissione e si augura che i lavori di essa siano fecondi di ottimi risultati.

Dà notizie alla Commissione di alcune norme di carattere pratico che regoleranno lo svolgi-

mento dei lavori, specie per quanto riguarda le relazioni, gli emendamenti, la compilazione del verbale e la presenza dei senatori.

FELICI E CAGNETTA. Fanno raccomandazioni perchè siano messe in evidenza, e tempestivamente, le modificazioni apportate ai disegni di legge dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

MARCO ARTURO VICINI. Vorrebbe che le relazioni si presentassero sempre per iscritto e rimanessero fra gli atti della Commissione.

MARAVIGLIA e BASTIANELLI. Si associano.

PRESIDENTE. Assicura che riferirà al Presidente del Senato le raccomandazioni fatte.

Approvazione del disegno di legge: « Dichiarazione di festa nazionale del giorno 9 maggio, anniversario della fondazione dell'Impero, considerato festivo a tutti gli effetti civili » (73).

PRESIDENTE. Essendo assente il relatore senatore Celesia, prega il senatore segretario Renda di dar lettura della relazione.

RENDA, segretario. Dà lettura della relazione nella quale si propone l'approvazione del provvedimento perchè il 9 maggio può considerarsi la più espressiva festa civile dell'Italia Imperiale assurta ai suoi più alti e gloriosi destini.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del senatore Marco Arturo Vicini, propone che l'articolo unico sia approvato per acclamazione.

Vivissimi applausi.

Approvazione del disegno di legge: « Inclusione di un rappresentante della Unione Fascista fra le famiglie numerose nei Comitati per l'ammi-

mativo che si svolge appunto nella vita embrionofetale.

Fa perciò voti perchè il Ministro dell'interno, in sede di regolamento, voglia includere fra l'elemento sanitario tecnico, nella modificata composizione del Consiglio centrale e delle Federazioni provinciali, anche un clinico ortopedico e ciò per una logica coordinazione con il pediatra ortogenista.

CONTI SINIBALDI. Esprime la necessità che l'Opera, oltre all'attività di natura biologica, svolga anche un'attività di carattere morale e sociale.

VALAGUSSA. Dichiara che anche questa attività è prevista nel regolamento e solo per ragioni finanziarie non ha ancora potuto trovare attuazione. E richiamando alcune delle osservazioni del relatore, si compiace che con questo disegno di legge il prestigio del medico venga aumentato.

La lettura degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione della frazione Aymavilles del comune di Villanova Baltea (Aosta) in comune autonomo con denominazione "Aimavilla" » (80).

ANSELMI, *relatore*. Il disegno di legge è una provvida riparazione ad un provvedimento che, se trovava in parte la sua giustificazione nella scarsità della popolazione, non teneva conto, d'altro lato, di parecchie altre ragioni favorevoli a conservare l'autonomia del comune. Ne propone quindi l'approvazione tanto più che dalla relazione che accompagna il disegno di legge appaiono sufficienti le disponibilità finanziarie occorrenti per la vita autonoma dei due comuni.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 2 e 5 del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, recante norme per la concessione e l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità agli appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente ef-

fettivo ed agli impiegati statali, per gli eventi familiari verificatisi a decorrere dal 1º luglio 1937-XV » (81).

D'ANCORA, *relatore*. Il disegno di legge integra e chiarisce i provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo demografico della Nazione, eliminando la possibilità di cumulo delle varie provvidenze, mantenendo ferma la competenza del Ministero dell'Interno e fissando la data di decorrenza dei provvedimenti stessi.

Approvazione del disegno di legge: « Incorporazione del reparto speciale di pubblica sicurezza della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale nella Milizia della Strada » (82).

MARCO ARTURO VICINI, *relatore*. Il provvedimento è diretto a migliorare l'ordinamento della M. V. S. N. nelle sue specializzazioni, incorporando nella Milizia della Strada un reparto speciale di Pubblica Sicurezza della Milizia, e a costituire un reparto speciale per l'Urbè che rimane alle dipendenze del Ministero dell'Interno.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica » (83).

VALAGUSSA, *relatore*. Ricorda l'insufficienza delle norme di profilassi generale per cui, mentre è diminuita la mortalità per difterite, è aumentata la morbilità, e il voto del terzo Congresso italiano di microbiologia, per dedurne l'opportunità del provvedimento, il quale, dopo un congruo periodo sperimentale, rende obbligatoria la vaccinazione antidifterica. Il disegno di legge, tra l'altro, sposta al secondo anno di vita il limite dell'obbligo della vaccinazione antivaiuolosa e stabilisce le norme circa il controllo sulla fornitura e la qualità del vaccino da impiegare. Raccomanda che in sede di regolamento vengano fissate le esenzioni dalla pratica della vaccinazione antidifterica. Accetta infine la disposizione transitoria introdotta dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

BASTIANELLI. Espone le ragioni d'indole scientifica e tecnica che lo rendono perplesso nel dare voto favorevole all'obbligatorietà della vaccinazione antidifterica. Sarebbe meglio disporre perchè si facesse un periodo di esperimento.

GHERSI. Si dichiara contrario all'obbligatorietà della vaccinazione.

FELICI, FABRI e CONCI. Dichiarano di astenersi dal voto.

GALIMBERTI. Si associa alle conclusioni del senatore Bastianelli.

VALAGUSSA, *relatore*. Ricorda che la fase sperimentale è già sorpassata.

MARAVIGLIA. Ritiene che non si debba andare al di là di quanto pensano i tecnici, alcuni dei quali dichiarano di essere esitanti nell'accettare il provvedimento.

MARRACINO. Ritiene che non si possa votare un disegno di legge sotto condizione o in via di esperimento e, vista la perplessità determinatasi nella Commissione, pensa che il miglior partito sia quello di sospendere la discussione del progetto e di interpellare al riguardo il Ministro dell'interno.

CACCIANIGA. Si dichiara anch'egli non favorevole all'obbligatorietà e si associa alle considerazioni svolte dal collega Marracino.

MARAGLIANO. È favorevole all'obbligatorietà. Ricorda che i corpi scientifici più autorevoli sono concordi nell'accettare il principio della obbligatorietà e che gli uffici di Stato garantiscono completamente la qualità del vaccino.

MORMINO. Ritiene che su questo disegno di legge non sarà mancato il parere del Consiglio Superiore di Sanità; ad ogni modo concorda col senatore Marracino sull'opportunità della sospensiva per avere la possibilità di ottenere chiarimenti dal Ministro dell'interno.

BACCI. Si associa alle conclusioni del collega Mormino.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta di sospendere la discussione del disegno di legge.
È approvata.

Approvazione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 86 del Re-

golamento per la Divisione speciale di polizia di Roma, approvato con Regio decreto 18 marzo 1926-IV, n. 625, riprodotto nell'articolo 412 del Regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629 » (84).

MORMINO, *relatore*. Rilevata la difficoltà di applicare il Regolamento della Divisione speciale di polizia ai provenienti dai soppressi Corpi municipali, per ciò che riguarda gli assegni di alloggio e di famiglia, e ricordata una decisione in merito della IV Sezione del Consiglio di Stato, propone che sia approvata l'interpretazione autentica dell'articolo 86 del Regolamento, che elimina la diversità di trattamento fra celibi e ammogliati, ispirandosi al principio di stabilire norme uniformi per tutti gli agenti.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni integrative ed applicative del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, numero 2121, convertito in legge con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1527, relativo all'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare » (85).

MOIZO, *relatore*. Il provvedimento tende a conciliare quanto più è possibile le esigenze dell'industria edilizia con la necessità di assicurare un sufficiente grado di protezione ai cittadini che usufruiranno dei ricoveri antiaerei, precisando per quali fabbricati vige l'obbligo della costruzione dei ricoveri, stabilendo le norme per l'edilizia comunale in materia di protezione antiaerea, dando disposizioni di carattere tecnico per l'apprestamento dei ricoveri e per la loro utilizzazione, ed infine stabilendo le sanzioni per i casi di inadempienza.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai servizi domestici » (86).

PRESIDENTE. Dà facoltà di parlare al senatore Felici che ha chiesto per iscritto il

rinvio della discussione del disegno di legge per ottenere prima alcuni chiarimenti dal Sottosegretario di Stato per l'Interno.

FELICI. Espone le ragioni della sua richiesta, dichiarando che gli sembra troppo vaga sia la definizione di « persone assunte per prestazioni di opere inerenti al funzionamento della vita familiare », sia quella di « malattia infettiva ».

BASTIANELLI. Fa presenti alcuni motivi di carattere scientifico e pratico per cui il disegno di legge, più che sospeso, andrebbe modificato, e accenna alla difficoltà di includere nella disposizione di legge le malattie veneree.

CONCI. Aggiunge alcune considerazioni di carattere particolare.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di sospensiva.

È approvata.

Il seguito della discussione all'ordine del giorno è rinviato a martedì 2 maggio alle ore 17.

La riunione termina alle ore 19,35.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEGLI AFFARI INTERNI
E DELLA GIUSTIZIA

2^a RIUNIONE

Martedì 2 maggio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

La riunione è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Guadagnini, Guacero, Pujia, Renda, Abisso, Andreoni, Anselmi, Bacci, Barcellona, Bastianelli, Caccianiga, Cagnetta, Campolongo, Casoli, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, Facchinetti, Faggella, Felici, Galimberti, Geremicca, Giovanni Gheresi, Giampietro, Maragliano, Maraviglia, Marciano, Marracino, Milano Franco d'Aragona, Moizo, Mormino, Oviglio, Padiglione, Petrone, Scavonetti, Scotti, Valagussa, Marco Arturo Vicini, Vigliani.

È anche presente il Sottosegretario di Stato per l'Interno. Buffarini Guidi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bucchini, Celesia, Innocente Chersi, Cogliolo, De Nicola, Fabri e Raimondi.

RENDA, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica » (83).

PRESIDENTE. Rivolge un saluto al Sottosegretario di Stato per l'Interno e lo ringrazia di esser intervenuto nella riunione.

VALAGUSSA. Riferisce brevemente sul disegno di legge.

BASTIANELLI. Insiste nel concetto già esposto di conciliare l'obbligatorietà con la gradualità, ma sempre come un esperimento da eseguire con garanzie scientifiche che non lascino dubbi sul risultato. Espone nuovamente le ragioni di carattere scientifico che giustificano l'odierna incertezza sui risultati della vaccinazione.

Aggiunge ragioni d'indole pratica, che non consentono di essere sempre certi che la vaccinazione abbia conseguito il suo effetto.

Trova pericoloso abbinare le due vaccinazioni, antivaaiolosa e antidifterica, e permettere che la prima possa effettuarsi anche nel secondo anno di vita.

Conclude affermando che più dell'obbligatorietà saranno i risultati della vaccinazione, compiuta per gradi, in via d'esperimento, che convinceranno della necessità di eseguirla.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Fa notare che il principio della obbligatorietà è già da tempo introdotto nella nostra legislazione perchè una disposizione ministeriale del 22 dicembre 1929 dava facoltà ai Prefetti di rendere obbligatoria la vaccinazione come misura repressiva quando si verificassero focolai d'infezione, e come misura preventiva nei luoghi dove fosse ritenuta necessaria. La prassi seguita per oltre dieci anni in alcune provincie del Regno ha confermato la assoluta innocuità della vaccinazione antidifterica. Il Ministero dell'Interno, supre-

mo tutore della salute pubblica, prima di presentare il disegno di legge, ha chiesto il parere di eminenti Corpi tecnici, prima fra essi il Consiglio di sanità, e ha tenuto conto dei voti espressi da consessi di scienziati e da autorevoli riviste tecniche. Al riguardo dà lettura di numerosi documenti.

Nelle provincie in cui si è eseguita la vaccinazione obbligatoria non si è verificato alcun inconveniente apprezzabile: ora lo Stato ha preso tutte le precauzioni perchè il vaccino sia accuratamente preparato, anzi ha stabilito di curarne direttamente la fabbricazione. I vaccinati contro la difterite sono circa 300.000 e, siccome questi vaccinati diventano a loro volta portatori di germi, è assolutamente necessario che, nel più breve tempo possibile, si proceda ad una vaccinazione totalitaria.

FELICI. Ringrazia il Sottosegretario di Stato per l'Interno delle sue esaurienti spiegazioni, le quali hanno fatto sì che allo stato di incertezza e di perplessità, da cui ieri era dominato, sia oggi subentrata la assoluta convinzione sulla opportunità del provvedimento.

CONCI. Si associa alle dichiarazioni del senatore Felici.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

GEREMICCA. All'articolo uno domanda se non sia il caso di anticipare la vaccinazione antivaaiolosa che a norma di questo articolo è protratta al secondo anno di età.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Non lo crede opportuno per ragioni d'indole pratica.

La lettura degli altri articoli finò al 4^o ed ultimo del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai servizi domestici » (86).

MARAGLIANO. Riferendo sul disegno di legge, rileva che il provvedimento estende alle persone di servizio le norme stabilite per gli addetti alla manipolazione e commercio dei generi alimentari; approva l'istituzione della tes-

sera sanitaria, ma ritiene che le finalità della legge, specie per ciò che riguarda le malattie tubercolari, sarebbero meglio raggiunte se la visita di accertamento, anzichè dagli ufficiali sanitari del Comune, fosse eseguita dagli Uffici tecnici dei Consorzi provinciali antitubercolari.

FELICI. È favorevole al concetto della legge. Alle osservazioni fatte nella passata riunione che gli avevano consigliato di chiedere la sospensione della discussione, aggiunge che avrebbe desiderato una maggiore determinazione nelle disposizioni contenute nell'articolo 4.

CONCI. Desidera che sia fissato un termine anche per la prima visita di accertamento di cui all'articolo 2 e ritiene esagerata l'ammenda fino a lire mille a carico del lavoratore, di cui all'articolo 3 del disegno di legge.

BASTIANELLI. Richiama quanto ha già detto nella passata riunione ed aggiunge che sarebbe opportuno dare una possibilità d'appello, vale a dire un nuovo esame sanitario, alle persone riconosciute affette da malattie infettive.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Spiega come la legge dovrà applicarsi con gradualità e, in un primo tempo, solo nei riguardi della profilassi antitubercolare. Afferma che la sanità pubblica ha il diritto di entrare nelle famiglie per provvedere alle alte esigenze della difesa della razza. In seguito si vedrà se, oltre alla tubercolosi, sarà il caso di premunirsi contro altre malattie infettive e specialmente contro le manifestazioni sifilitiche. Proprio per queste ragioni la visita di accertamento non può dalla legge essere affidata solamente agli uffici tecnici dei Consorzi antitubercolari.

La persona che vuole essere assunta in servizio deve presentarsi con la tessera in ordine; una disposizione regolamentare imporrà l'obbligo della prima visita a coloro che già sono occupati. Quanto alla sanzione, ritiene che, per il fatto della evidente correttezza fra datore di lavoro e lavoratore, non sia opportuno fissare pene diverse; una eventuale modificazione nell'ammontare dell'ammenda dovrebbe aver luogo per ambedue.

Chiusa la discussione generale, si passa all'esame degli articoli.

MARCO ARTURO VICINI. All'articolo 1 trova complicata la formulazione della tessera sanitaria.

MARAVIGLIA. Osserva che si tratta di una formulazione puramente esemplificativa.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Riconosce giusta l'osservazione e conviene che il testo possa essere modificato, per dar luogo a una tessera più semplice.

MARCO ARTURO VICINI. Ringrazia il Sottosegretario di Stato per la sua dichiarazione e propone che nel secondo comma dell'articolo alle parole « conforme al modello allegato alla presente legge » si sostituiscano le altre « conforme al modello che sarà stabilito dal Ministero ».

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Accetta questa modificazione.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Propone, accettando un suggerimento fattogli dal Presidente, che nel secondo comma alle parole « A tal fine le stesse persone » siano sostituite le altre « A tal fine tutte le persone assunte in servizio ».

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

FELICI. All'articolo 2, propone che nel primo comma sia ripristinata la dizione del progetto ministeriale.

MARAVIGLIA. Trova giusta la modificazione introdotta dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni che ha fissato il principio che gli ufficiali sanitari *potranno* valersi per gli accertamenti dei servizi tecnici esistenti.

GUACCERO. Sempre sull'articolo 2 osserva che si dovrebbe dare al lavoratore la possibilità di sottoporsi ad una nuova visita, senza aspettare il primo trimestre dell'anno successivo, quando sia guarito dalla malattia infettiva di cui è stato riconosciuto affetto.

GHERSI. Si associa all'osservazione del senatore Guaccero.

CASOLI. Non trova chiara la formulazione della seconda parte dell'articolo: « quando sia trascorso più di un anno dalla precedente visita ».

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Spiega che il lavoratore in servizio è tenuto a farsi visitare nel primo trimestre di ogni anno, mentre quello non in servizio, se vuole riprenderlo, deve farsi rivisitare solo se è trascorso più di un anno dalla precedente visita.

CAGNETTA. Crede che sia più opportuno lasciare invariata la formulazione dell'articolo; in sede di regolamento si potranno chiarire i particolari di applicazione.

CONCI. All'articolo 3 propone che, poichè non è stata accolta dal Governo la sua proposta di un trattamento più benevolo al lavoratore, l'ammenda, di cui parla l'articolo in esame, sia in ogni caso ridotta e quindi alle parole « fino a lire mille » si sostituiscano le altre « fino a lire cinquecento ».

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Accetta l'emendamento.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

L'articolo 4, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione (1).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi » (87).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario Renda a dar lettura della relazione del senatore Geremicca, momentaneamente assente.

RENDA, *segretario*. Dà lettura della relazione nella quale si rileva che il disegno di legge conserva i lineamenti sostanziali del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472, comandone le lacune e migliorandone le funzioni. Parla dei servizi pompieristici, della loro organizzazione provinciale e della coordinazione nazionale; ricorda le loro funzioni specifiche anche per la protezione antiaerea, il trattamento del personale ed il suo inquadramento; accenna alle funzioni direttive che sono riservate al Ministero dell'Interno, presso il quale

(1) Il disegno di legge così emendato è allegato al presente resoconto.

è istituita la Direzione generale dei servizi antincendi, e alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi e per i soccorsi tecnici in genere. Conclude col proporre l'approvazione del provvedimento, al quale la Camera ha apportato una modificazione all'articolo 59 per migliorare le condizioni del trattamento di quiescenza del personale.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Organizzazione e svolgimento della " Giornata delle due croci " e della vendita del bollo chiudilettera » (88).

FELICI. Riferisce sul disegno di legge che disciplina le norme relative all'organizzazione e svolgimento della « giornata delle due croci » e della vendita del bollo chiudilettera, affidando al Ministro dell'Interno l'approvazione del programma e stabilendo le modalità di devoluzione del ricavato. D'accordo col senatore Bastianelli, rileva l'opportunità di devolvere a favore della Lega Italiana per la lotta contro i tumori una piccola parte dei proventi della « giornata ».

BASTIANELLI. All'articolo 3 in ordine a quanto ha già esposto il relatore, presenta un emendamento alla prima parte dell'articolo nel senso che il ricavato netto della « giornata delle due Croci » e della vendita del bollo chiudilettera sia devoluto in ragione del 30 % alla Croce Rossa Italiana, del 60 % ai Consorzi provinciali antitubercolari e del 10 % alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Si dichiara dolente di non poter accogliere l'emendamento se non in via di raccomandazione per tenerne conto negli anni venturi, lusingandosi di convincere gli enti interessati a rinunciare ad una parte delle somme a vantaggio di quell'importante attività sanitaria e sociale.

BASTIANELLI. Ringrazia il Sottosegretario e ritira l'emendamento.

L'articolo 4 ultimo del disegno di legge non dà luogo a discussione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Soppressione della Università dei calzolai con sede in Tarquinia e devoluzione del suo patrimonio all'Ente comunale di assistenza » (89).

BACCI. Richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il provvedimento riconduce alla sua vera natura d'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, adeguandolo ad una più elevata e più larga concezione propria dell'Era Fascista, un Ente istituito nel lontano medioevo; e in pari tempo sancisce un diritto di preferenza per le famiglie dei calzolai poveri, bisognose di aiuto, rispettando così la volontà espressa dai fondatori.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Provvedimenti, in materia di giustizia penale e finanziaria, a favore dei Legionari reduci dalla Spagna » (132).

CAMPOLONGO. Espone come per i Legionari reduci dalla Spagna, a somiglianza di quanto è stato concesso ai reduci della grande guerra e di quella per la conquista dell'Impero, si sancisca il beneficio della sospensione dalla pena per determinate condanne per delitto o contravvenzione, stabilendo anche, nei procedimenti penali in corso, la sostituzione del mandato o dell'ordine di comparizione al mandato di cattura o di arresto; si estenda il beneficio della sospensione anche al caso di concorso di reati comuni con reati militari; si accordino altri benefici per le infrazioni di ordine finanziario; e si estendano ai Legionari rimpatriati le norme stabilite per la riabilitazione di coloro che si distinsero per atti di valore debitamente riconosciuti.

CONTI SINIBALDI. Si associa alle parole del senatore Campolongo e plaude a quest'atto di giustizia che non è punitiva ma di riabilitazione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Modificazioni alle disposizioni concernenti

la promulgazione delle leggi e dei Regi decreti » (133).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario Renda a dar lettura della relazione del senatore Cogliolo assente.

RENDA, segretario. Dà lettura della relazione che pone in evidenza l'opportunità del provvedimento che riguarda le modificazioni delle formule per la promulgazione delle leggi e decreti, rese necessarie da recenti e gloriosi avvenimenti, completando la dicitura del nome del Re, ordinando nella formula di promulgazione l'indicazione dell'approvazione da parte delle Commissioni legislative, e disponendo che sia detto che il Gran Consiglio ha dato il suo parere quando si tratti di norme aventi carattere costituzionale.

GIAMPIETRO. Osserva che la dizione dell'articolo non risponde al concetto della legge, la quale avendo diviso le funzioni del Senato nelle due forme di totalitarieria e parzialità di rappresentanza, deve trovare la relativa espressione nella formula di promulgazione. È contrario all'articolo 12 della legge 9 dicembre 1928-XVII, n. 2693, che stabilisce che nelle premesse deve essere indicata l'approvazione delle Assemblee legislative.

CONCI. Dal punto di vista formale si spiega la proposta del senatore Giampietro ma non ritiene opportuna una modificazione, dal momento che le Commissioni sono organi delegati dal Senato e dalla Camera.

FELICI. Si associa al parere espresso dal senatore Conci.

MARAVIGLIA. Anch'egli è del parere di non modificare l'articolo che nella sua dizione si allontana il meno possibile dalla formula tradizionale.

Gli altri articoli fino al sesto ed ultimo del disegno di legge non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara esaurito l'ordine del giorno.

La Commissione sarà convocata a domicilio.

La riunione termina alle ore 19,40.

Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai servizi domestici (86).

Art. 1.

È vietato assumere o trattenerne in servizio per prestazioni di opere inerenti al funzionamento della vita familiare persone affette da malattia infettiva o da postumi di essa, che le mettano in condizione di contagiare altri.

A tal fine tutte le persone assunte in servizio debbono essere munite di una tessera sanitaria conforme al modello che sarà stabilito dal Ministero dell'interno, nella quale debbono essere trascritti i risultati della visita di accertamento e dei controlli medici periodici, di cui al successivo articolo 2.

Le tessere saranno fornite dal Ministero dell'interno ai Podestà, che le rilasceranno gratuitamente ai lavoratori dimoranti nel comune. I duplicati saranno rilasciati dietro pagamento, da parte del lavoratore, di una lira.

Art. 2.

La visita medica di accertamento è eseguita gratuitamente dagli Ufficiali sanitari o da chi per essi, i quali potranno valersi per gli accertamenti dei servizi tecnici esistenti.

I successivi controlli medici sono eseguiti, sempre gratuitamente, dai sanitari di cui al precedente comma, nel primo trimestre di ogni anno ed ogni volta che il lavoratore intenda riprendere il mestiere di domestico, quando sia trascorso più di un anno dalla precedente visita.

Art. 3.

È punito con l'ammenda fino a cinquecento lire il datore di lavoro che assume o trattiene in servizio persona sprovvista della tessera sanitaria o che dai referti annotati sulla tessera stessa risulti affetta da malattia infettiva diffusiva o postumi di essa, che la mettano in condizione di contagiare altri.

Alla stessa pena soggiace il lavoratore.

Il ritardo o la inadempienza da parte di quest'ultimo all'obbligo del controllo sanitario periodico previsto dal precedente articolo è equi-

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEGLI AFFARI INTERNI E DELLA GIUSTIZIA

6^a RIUNIONE

Venerdì 30 giugno 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

La riunione è aperta alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Andreoni, Anselmi, Barcellona, Bastianelli, Caccianiga, Cagnetta, Casoli, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Fabri, Facchinetti, Geremicca, Giovanni Gherzi, Giampietro, Guacero, Guadagnini, Maraviglia, Marracino, Mormino, Padiglione, Petrone, Pujia, Renda, Ricci Umberto e Scavonetti.

È anche presente il Ministro di grazia e giustizia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Bocchini, Campolongo, Castellani, Celesia, Chersi Innocente, Cogliolo, Guerresi, Maragliano, Milano Franco d'Aragona, Moizo, Raimondi, Valagussa e Vicini Marco Arturo.

RENDA, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni della Presidenza.

RENDA, *segretario*. Dà lettura di alcune circolari, trasmesse dal Presidente del Senato,

che concernono la competenza delle Commissioni legislative e danno disposizioni sulla procedura da seguire nelle discussioni.

CONCI. Circa la presentazione degli emendamenti in seno alle Commissioni, si richiama all'articolo 40 del Regolamento del Senato, il quale non stabilisce alcun termine al riguardo, ed all'articolo 19 del Regolamento medesimo che, circa gli emendamenti da presentarsi in seduta plenaria, pur fissando il limite di ventiquattro ore per la loro presentazione, dà facoltà al Presidente di ammetterli anche durante la discussione. Fa voto perciò che la fissazione del termine di ventiquattro ore per la presentazione di emendamenti in seno alle Commissioni sia da considerarsi più una autorevole raccomandazione che un precetto vincolativo.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Conci che farà presente al Presidente del Senato il voto da lui espresso. Ritene però che il Regolamento possa interpretarsi nel senso che normalmente vi sia un termine per la presentazione di emendamenti anche in seno alle Commissioni, pur lasciandosi ai Presidenti di esse, in via eccezionale, la facoltà di ammetterne la presentazione anche durante la discussione.

CONCI. Ringrazia.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di assistente per la vigilanza sul personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia » (227).

GIAMPIETRO. Dà ragione del provvedimento pur manifestando qualche dubbio circa l'affermazione che esso non apporti alcun onere al bilancio dello Stato quando sia conservato in soprannumero l'impiegato che verrà a trovarsi in eccedenza ai posti del proprio ruolo e grado.

già il Regio decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1531, ha raggruppato in un'apposita Direzione Generale presso il Ministero dell'Interno.

Non ha quindi obiezioni da muovere all'aumento dei posti previsto nel disegno di legge; rileva soltanto, in linea teorica, che la deroga alla norma del concorso prevista nella prima attuazione del nuovo organico, trova la sua spiegazione nel fatto che la pratica amministrativa, come anche la giurisprudenza, si è già da tempo affermata nel senso di non negare al Governo tale facoltà eccezionale, sia per l'urgenza del provvedimento, sia per assicurarsi la collaborazione di persone che abbiano riconosciuta e particolare rinomanza in materia.

Nota inoltre che — nella specie — l'esercizio di tale eccezionale facoltà è subordinato a tassative condizioni e limiti che danno sicuro affidamento sulla scelta del personale da farsi da parte del Ministro, su parere del Consiglio di Amministrazione.

Propone perciò l'approvazione integrale del disegno di legge.

La lettura degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme integrative del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana » (230).

BARCELLONA. Illustrando il provvedimento che ha avuto incarico di esaminare, rileva come esso attribuisca al Ministro dell'Interno la facoltà di dichiarare la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile; circonda però questa facoltà con la particolare garanzia del parere motivato di una Commissione speciale istituita presso il Ministero dell'Interno in base al quale parere il Ministro emette un decreto insindacabile che ha valore unicamente per la dichiarazione di razza. È sembrato con-

sigliabile, in via di equità, lasciare così aperta ai cittadini di razza ebraica la possibilità di provare la non appartenenza alla razza stessa col mezzo dell'accertamento genealogico di fatto.

Una disposizione di carattere generale, contenuta nell'ultimo articolo del disegno di legge, riserva al Ministro dell'Interno qualsiasi decisione in materia razziale.

CONCI. Non trova giustificata la disposizione dell'articolo 1, perchè gli sembra che venga a menomare la garanzia di veridicità che offrono gli atti dello stato civile.

FACCHINETTI. Nota una certa discordanza tra le risultanze degli accertamenti genealogici di fatto e gli atti dello stato civile che restano immutati.

MARAVIGLIA. Spiega che superiori ragioni di equità hanno ispirato il provvedimento per cui, in deroga al principio del nostro diritto, il figlio di genitori ebrei, che finora era dichiarato ebreo, non è più ritenuto tale, pur conservando la sua paternità e maternità, quando si abbiano circostanze e condizioni di fatto difformi dalle risultanze degli atti dello stato civile.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia.* Fa presente che la dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile, importa una semplice annotazione a margine dell'atto stesso che rimane inalterato. Osserva, del resto, che si tratta di casi eccezionali, e che la nuova legge sull'ordinamento dello stato civile contiene disposizioni in armonia con le norme del provvedimento in esame.

DE RUGGIERO. Rileva che, analogamente a quanto dispone la legge del novembre u. s. per la quale, a margine degli atti dello stato civile viene annotata l'appartenenza alla razza ebraica, nei casi eccezionali prospettati dal disegno di legge in esame, risulterà, pure con annotazione a margine, la non appartenenza alla razza stessa.

La lettura degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione del Comune di Quarona in provincia di Vercelli » (270).

RICCI UMBERTO. Mette in luce l'opportunità del provvedimento con il quale i territori dei due antichi Comuni di Doccio e di Quarona vengono distaccati dal Comune di Borgosesia, al quale erano stati aggregati nel 1928, ed eretti in un unico Comune autonomo: Quarona.

Tale distacco, mentre eviterà alle popolazioni il disagio di trovarsi a forte distanza dal capoluogo, darà vita ad un nuovo Comune di accertata solidità finanziaria, senza portare alcun pregiudizio al bilancio del Comune di Borgosesia.

La lettura degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Trattamento fiscale delle decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie » (271).

PRESIDENTE. Essendo assente il senatore Valagussa, incaricato di riferire su questo disegno di legge, prega il senatore segretario Renda di dar lettura delle osservazioni da lui trasmesse.

RENDA, *segretario*. Rileva la pratica utilità del provvedimento che sostituisce una somma fissa di L. 50 al bollo che avrebbe dovuto applicarsi agli originali e alle copie delle decisioni emesse dalla Commissione centrale, e ne propone l'approvazione con l'aggiunta apportatavi dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni che chiarisce come la notifica delle decisioni stesse vada eseguita in via amministrativa.

La lettura degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica » (272).

PETRONE. Espone alla Commissione come il disegno di legge, in dipendenza dei provvedimenti già emanati per la difesa della razza, tenda a disciplinare un doppio ordine di disposizioni.

In primo luogo sancisce la nullità della condizione che subordina il conseguimento di una eredità o di un legato alla appartenenza del beneficiario alla religione israelitica o che priva questo della eredità o del legato nel caso di abbandono della religione medesima; dà alla predetta nullità effetto retroattivo, circoscritto però alle successioni per le quali non sia ancora intervenuta convenzione o sentenza definitiva in ordine alla decadenza dell'erede o del legatario. A questo proposito l'oratore desidera conoscere il pensiero del Ministro sull'interpretazione da dare all'espressione « sentenza definitiva ». Osserva poi che, col provvedimento in esame, si sottraggono i nati da matrimonio misto (per il quale siano considerati di razza non ebraica) alla costrizione morale contenuta nel testamento; ma nota che, per identità di ragione, la nullità dovrebbe estendersi anche alla condizione predetta apposta alla donazione, condizione che potrebbe rendere nulla la donazione stessa.

In secondo luogo il provvedimento disciplina l'uso dei cognomi e cioè: fa obbligo ai non discriminati che avessero cambiato il proprio cognome, di riprendere quello originario; concede ai nati da padre ebreo e da madre non ebrea, che non siano considerati di razza ebraica, di chiedere la sostituzione del loro cognome con quello originario della madre; consente infine che i cittadini non appartenenti alla razza ebraica possano chiedere il cambiamento del cognome qualora esso sia notoriamente diffuso tra gli appartenenti a detta razza.

Un apposito articolo indica le autorità a cui compete disporre i cambiamenti di cognome, il procedimento da seguirsi per ottenere tale cambiamento e i mezzi di pubblicità dei provvedimenti emanati.

MARRACINO. Richiama l'attenzione della Commissione sull'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 1 per il quale la nullità della condizione che subordina il conseguimento dell'eredità o di un legato all'appartenenza del beneficiario alla razza ebraica, non si applica ai nati da genitori entrambi ebrei. Ponendo questa disposizione in relazione con l'articolo 1 del disegno di legge testè approvato sulla difesa della razza, col quale si dà facoltà al Ministro dell'Interno di dichiarare in alcuni casi speciali la non appartenenza alla razza ebraica in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile, ne consegue, a suo parere, che il Ministro dell'Interno potrebbe attribuire o meno una eredità o un legato.

CONCI. Pur essendo in linea di massima favorevole al disegno di legge, ritiene troppo generica, nel senso che non fissa limitazione di tempo, la disposizione dell'articolo 2 per la quale coloro che, non discriminati, avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l'origine ebraica, devono riprendere l'originario cognome.

DE RUGGIERO. Spiega come l'articolo 2 si riferisca alle persone oggi viventi che avessero mutato il proprio cognome; quindi non esiste il pericolo che si possa risalire troppo indietro nel tempo.

PADIGLIONE. A proposito del secondo comma dell'articolo 5, domanda quante devono essere le pubblicazioni dei provvedimenti adottati negli articoli 2, 3 e 4. Riterrebbe opportuna una maggior chiarezza di formulazione.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia.* Dopo aver premesso che la legge chiaramente dispone che la nullità abbia effetto anche nei riguardi delle successioni aperte ma non ancora chiuse prima della entrata in vigore del provvedimento, risponde al senatore Petrone che per « sentenza definitiva » il legislatore intende quella passata in giudicato, divenuta cioè irrevocabile.

Osserva poi al senatore Marracino che i casi di una dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile saranno rarissimi; certamente in tali casi non potrà applicarsi la disposizione contenuta nell'ultima parte del

primo comma dell'articolo 1, ma ciò non pregiudicherà la euitmia della legge.

Ricorda infine al senatore Padiglione che la legge sull'ordinamento dello stato civile richiede una sola pubblicazione la quale, però, a norma dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, va fatta su due fogli distinti: la « Gazzetta Ufficiale del Regno » e il « Foglio annunci della provincia ».

La lettura degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Il Ministro di grazia e giustizia abbandona la sala della riunione.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Riordinamento dell'Ente Nazionale Fascista di Previdenza e di Assistenza per i dipendenti da Enti parastatali ed assimilati » (306).**

ANSELMI. Dichiaro che il disegno di legge tende a dare all'Ente di previdenza una maggiore estensione ed efficacia attraverso l'obbligatorietà dell'assicurazione.

Dalla principale attività dell'Ente — l'assicurazione in caso di malattia — deriva un triplice ordine di provvedimenti che riguardano: la perdita del diritto alle prestazioni per rifiuto di cura o per infermità contratta o aggravata intenzionalmente; la limitazione del concetto dei conviventi a carico; la possibilità di elevare il contributo assicurativo al 3 per cento. L'oratore fa voti perchè questa possibilità non abbia mai a verificarsi, specie per quanto riguarda le retribuzioni minime.

Quanto all'onere del contributo, osserva come il progetto ministeriale si discostasse dal concetto paritetico ed esonerasse le Amministrazioni da tale obbligo (lasciando loro la facoltà di assumerlo) in considerazione del carico da esse sopportato per il trattamento economico in caso di malattia; ma la Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha ripristinato la forma obbligatoria dell'onere, pur non indicandone la misura (art. 5).

A proposito degli scopi complementari di assistenza, a cui è riservato un quarto del fondo di riserva, l'oratore fa voti che essi siano attuati con molta parsimonia per evitare disparità di trattamento fra gli iscritti, raccomandando anche la più severa oculatezza nei prelievi, specie per altri scopi complementari non specificati (art. 23).

Circa l'investimento in immobili del fondo di riserva straordinario (art. 23), ritiene che debba essere soltanto parziale, perchè possano esercitarsi le altre facoltà di prelevamento. Osserva infine come la soppressione degli Enti esistenti e il diritto d'incamerare le loro residue attività patrimoniali (art. 25-26) debba implicare anche l'obbligo, non solo morale, per l'Ente che li assorbe, di non menomare i diritti degli antichi dipendenti da tali Enti.

BASTIANELLI. Parla in difesa degli interessi degli esercenti la professione medica, poichè il provvedimento in esame recherà loro grave pregiudizio economico. Esso infatti, beneficiando circa 50.000 dipendenti (compresi quelli di grado elevato) degli Enti parastatali e assimilati e le loro famiglie per un totale di oltre 150.000 persone, ridurrà di molto il campo d'azione del libero professionista tanto più che, a norma dell'articolo 10, s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute che richieda l'assistenza medico-chirurgica senza alcuna limitazione e quindi vanno in esso comprese anche le malattie croniche. Osserva inoltre che, malgrado i molteplici incarichi affidati al medico dal disegno di legge, nella composizione del Consiglio di Amministrazione, di cui all'articolo 20, non è compreso alcun rappresentante della classe. Gli sembra quindi opportuno che a tale inconveniente si ponga rimedio nel regolamento che dovrà emanarsi a norma dell'articolo 27.

PRESIDENTE. Osserva al senatore Bastianelli che quanto egli sostiene può intendersi compreso nel n. 2 dell'articolo 20; poichè uno dei tre rappresentanti degli Enti interessati scelti dal Ministro delle Corporazioni potrà essere proprio il rappresentante del sindacato dei medici.

BASTIANELLI. La scelta del medico, a norma di tale articolo, è semplicemente facolta-

tiva; egli invece si permette di formulare il voto che, ad interpretazione ed esecuzione dell'articolo 20, sia inserito nel regolamento, di cui all'articolo 27, l'obbligo che tra i membri da nominarsi dal Ministro delle corporazioni nel Consiglio d'Amministrazione, sia sempre compreso il segretario nazionale dei medici fascisti o un suo rappresentante.

GUACCERO. Fa anch'egli il voto già formulato dal senatore Bastianelli.

Ad ogni modo, riconosce che il disegno di legge, specialmente dopo gli emendamenti introdotti dalla Commissione della Camera, è tecnicamente molto ben congegnato. Per esso una grande massa di prestatori di lavoro, dipendenti da Enti parastatali e assimilati, potrà considerare con tranquillità non solo il problema dell'assistenza medica, chirurgica e ostetrica, ma anche quello concernente le cure termali, balneari, climatiche e la somministrazione di medicinali. Di ciò va dato vivo elogio al Governo e ampia lode al Ministro dell'Interno che della salute pubblica è geloso custode.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Bastianelli che il voto da lui formulato, a cui si è associato il senatore Guaccero, sarà comunicato al Presidente del Senato ed ai Ministri competenti. Aggiunge che la dizione dell'articolo 20 offre la possibilità che, in sede di regolamento, sia accettato quanto il senatore Bastianelli propone.

CONCI. Prospetta la opportunità che la proposta formulata dal senatore Bastianelli, a cui egli pienamente aderisce, sia corroborata dal voto favorevole della Commissione.

PRESIDENTE. Accogliendo la proposta del senatore Conci, mette ai voti la raccomandazione del senatore Bastianelli.

La Commissione approva all'unanimità il voto formulato dal senatore Bastianelli.

La lettura degli articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione è sciolta alle ore 18,10.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(8^a riunione)

AFFARI ESTERI, SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE

(6^a riunione)

Martedì 18 luglio 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente del Senato SUARDO

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Abisso, Agnelli, Andreoni, Anselmi, Baccelli, Banelli, Barcellona, Raffaele Bastianelli, Beneduce, Bernardi, Brezzi, Caccianiga, Campolongo, Casoli, Cavazoni, Celesia, Conci, Contarini, Conti Sinibaldi, Silvio Crespi, D'Ancora, Giacomo De Martino, De Ruggiero, Fabri, Falck, Fracassi, Geremicca, Giovanni Gherzi, Giampietro, Gianini, Guadagnini, Guerresi, Maraviglia, Marozzi, Marracino, Mormino, Padiglione, Silvio Petrone, Pignatti Morano di Custoza, Pitacco, Renda, Umberto Ricci, Rolandi Ricci, Sailer, Salata, Scavonetti, Scialoja, Scotti, Senni, Tacconi, Valagussa, Marco Arturo Vicini e Visconti di Modrone.

È anche presente il Sottosegretario di Stato per l'Interno.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Aldrovandi Marescotti, Aloisi, Bacci, Bocchini, Ca-

stellani, Innocente Chersi, De Nicola, Facchini, Faggella, Guaccero, Imperiali, Liotta, Majoni, Maragliano, Marciano, Milano Franco d'Aragona, Moizo, Orsini Baroni, Piccio, Pujia, Raimondi, Santi Romano, Rossini, Salvago Raggi, Tullio e Vigliani.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro » (312).

PRESIDENTE. Fa presente che il disegno di legge in esame avrebbe dovuto essere presentato per l'approvazione all'Assemblea plenaria ma, dal Capo del Governo, data l'importanza della materia, è stata richiesta l'urgenza, a norma dell'articolo 17 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Per questa ragione la discussione avviene in sede di Commissioni legislative.

Dichiara aperta la discussione generale.

ROLANDI RICCI. L'Italia attraversa finanziariamente un difficile periodo di transizione.

A superarlo si chiedono sacrifici a tutti i contribuenti, generosa fiducia ai risparmiatori, severa vigilanza da parte di tutte le Amministrazioni centrali e locali su ogni ragione di spese.

Si fa confidente appello alle virtù di laboriosità e parsimonia del popolo italiano per assicurare la stabilità del valore monetario, forza indispensabile alla difesa dell'ordine economico ed alla tranquilla e duratura armonia della vera pace sociale all'interno.

Savie preoccupazioni valutarie hanno persuaso della necessità di studiare con assidua cura lo svolgersi dell'interscambio nostro con l'estero; sforzandosi di armonizzarvi la coincidenza dell'interesse economico coll'interesse

L'oratore opina che il disegno di legge meriti di essere approvato dal Senato.

CONCI. Trova sproporzionata la pena di morte per un reato di carattere finanziario, ingiustificata la giurisdizione del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato ed infine troppo generica la formulazione delle disposizioni. Per queste ragioni dichiara di dare voto sfavorevole al disegno di legge.

GEREMICCA. Premesso che gli emendamenti da lui proposti hanno lo scopo sia di chiarire le locuzioni che potrebbero dar luogo ad equivoci, malintesi e contestazioni, sia di determinare meglio le ipotesi dei reati, si richiama alla congerie di norme di ordine finanziario-amministrativo che fino al dicembre 1938 regolavano questa materia, le quali fissavano per i colpevoli sanzioni prevalentemente di carattere finanziario e giungevano fino alla pena del confine di polizia. Aggiunge che le tre ipotesi di reato fissate nell'articolo 10 del decreto del 3 dicembre 1938 (trasgressore che trae indebitamente i mezzi di sussistenza da questo illecito mercato; associazione di più trasgressori; coscienza nel trasgressore del nocimento che egli arreca all'economia nazionale) sono considerate nel disegno di legge in discussione come circostanze aggravanti. A queste ipotesi si aggiungano ora due elementi integrativi del delitto e cioè i mezzi fraudolenti ed il danno alla pubblica economia. Non dubita che solo quando concorrano insieme il danno e i mezzi fraudolenti vengano applicate le disposizioni del provvedimento in esame.

VICINI MARCO ARTURO. Osserva che la magnifica relazione del senatore Rolandi Ricci rende superflua ogni altra osservazione; tiene però a precisare che la gravità delle pene non è determinata dal carattere patrimoniale del reato, ma dal fatto che questo è diretto contro lo Stato e la pubblica economia, vale a dire contro una delle forze della Nazione e in pace e in guerra. Specialmente in un periodo, come l'attuale, di acuta lotta nel campo economico, ogni tentativo di frode ai danni dello Stato deve venire stroncato nel modo più energico. Sarebbe forse opportuno che la legge stabilisse il minimo della pena, ma, dato il carattere eminentemente politico del disegno di

legge, ritiene che non sia il caso di proporre alcun emendamento, nemmeno di pura forma.

CAMPOLONGO. Come studioso del diritto desidera esprimere un incondizionato assenso al disegno di legge che è un complemento, per le condizioni eccezionali del momento, del disfattismo politico e del disfattismo economico, previsti dal Codice Penale nei reati contro la sicurezza dello Stato.

Il provvedimento tende a punire tutti quei fatti che deprimono la potenza e la sicurezza economica dello Stato. E ciò basta per dare al Ministro proponente quella quiete d'animo che l'uomo francheggia sotto l'usbergo della purezza della coscienza.

Criterio essenziale del reato: i *mezzi fraudolenti*, nel commercio e negli scambi nella loro grande varietà: per i giuristi, il *dolo* nella sua vasta complessità. In altro modo si provvede amministrativamente. L'oratore dichiara di non voler fare l'esame delle circostanze aggravanti, ma solo di rilevare, per diradare certi scrupoli che appaiono nell'illustrazione del senatore Rolandi Ricci, che l'aggravante della qualità sociale e personale è una variante del n. 5 dell'articolo 61 del Codice Penale:

a) circostanze di tempo, di luogo e di persona, in modo da ostacolare la pubblica e privata difesa;

b) idoneità e potenzialità a commettere il reato, in modo che l'una e l'altra per tali condizioni commuovano la pubblica opinione.

Era perciò naturale la frase *qualità sociale e personale*, perchè spesso è l'avidità del guadagno in persona dell'alta finanza e dell'alto commercio che spinge a commettere e a cadere in simili delitti. E non erano da mutare integralmente le parole del n. 5, che riguardano il ladro con i grimaldelli, perchè qui abbiamo ladri che con apparenze e mezzi diversi e sorprendenti sanno aprire porte potenti e di alto metallo. Non si poteva adoperare frase più felice e più elegante per tale categoria di delitti e di delinquenti non volgari: indice della delinquenza dei tempi moderni.

Competente il Tribunale Speciale, al quale i magistrati non sono creduti adatti, ma si ricordi che le antiche Giunte di Stato, com-

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONE DEGLI AFFARI INTERNI
E DELLA GIUSTIZIA

9^a RIUNIONE

Venerdì 18 agosto 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

La riunione è aperta alle ore 16,30.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Barcellona, Bastianelli, Caccianiga, Campolongo, Casoli, Celesia, Cogliolo, Conci, De Ruggiero, Geremicca, Giovanni Gherzi, Giampietro, Guadagnini, Guerresi, Maraviglia, Mormino, Oviglio, Scavonetti, Scotti, Valagussa.

È anche presente il sottosegretario di Stato per l'interno.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Bocchini, Chersi Innocente, D'Ancora, Fabri, Facchinetti, Guaccero, Marracino, Milano Franco D'Aragona, Moizo, Petrone Silvio, Pujia, Raimondi, Renda, Ricci Umberto, Vicini Marco Arturo.

PRESIDENTE. Invita il senatore Mormino ad assumere le funzioni di segretario, stante l'assenza dei senatori Pujia e Renda.

MORMINO, f. f. segretario. Legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita i senatori a serbare un minuto di raccoglimento in memoria del defunto senatore Galimberti, che faceva parte della Commissione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige » (314).

MARAVIGLIA. Premette che il disegno di legge, che è all'esame della Commissione, si riconnette agli accordi di massima intervenuti fra l'Italia e la Germania al fine di agevolare il trasferimento nel Reich delle persone di origine e di lingua tedesca residenti nelle terre altoatesine.

La Commissione non è oggi chiamata a pronunciarsi sul merito di tali accordi, che solo indirettamente vengono a sua conoscenza. Ma non può lasciar passare l'occasione senza rilevare l'alto valore morale e la straordinaria importanza politica di detti accordi, i quali, mirando a far coincidere il confine etnico col confine politico fra Italia e Germania, testimoniano il sincero spirito di collaborazione onde sono animati i due grandi popoli, e l'efficienza sanamente costruttiva della loro alleanza politica.

Il disegno di legge in esame si propone di sistemare i rapporti di cittadinanza nei riguardi delle persone di origine e di lingua tedesca, che, avendo acquistata la cittadinanza italiana in forza del Trattato di San Germano, intendano trasferirsi nel territorio del Reich.

I primi tre articoli fissano per dette persone e per i loro discendenti, cittadini italiani, una procedura semplice e rapida per la perdita della cittadinanza italiana, in deroga delle norme stabilite dalla legge organica sulla cit-

CAMPOLONGO. La perdita della cittadinanza italiana rappresenta un atto volontario. La moglie italiana di un alto-atesino potrà esercitare la sua influenza sulla volontà del marito per deciderlo a rinunciare oppur no alla cittadinanza italiana.

COGLIOLO. Osserva ancora che la legge del 1912 subordina il riacquisto della cittadinanza a due condizioni, che gli sembrano particolarmente gravose nel caso da lui prospettato. Desidererebbe risultasse chiaramente dal verbale della riunione che la legge in discussione non fa divieto alla vedova, che si trovi nelle condizioni da lui indicate, di riacquistare la cittadinanza italiana.

MARAVIGLIA. Non gli sembra necessaria una dichiarazione in questo senso, dal momento che — come ha già rilevato — c'è la legge del 1912 che all'articolo 10 contempla tale possibilità. D'altra parte è pur necessario che intervenga un atto di volontà da parte dell'interessata e per questo basta che essa si porti alla più vicina città di frontiera e dichiararsi davanti ad un ufficiale di stato civile di voler riacquistare la cittadinanza italiana.

È questo un « minimum » di iniziativa personale, che si deve pur richiedere, quando si tratta di abbandonare una cittadinanza comunque acquistata e di riacquistarne un'altra comunque perduta.

VALAGUSSA. Molto probabilmente questa legge sarà seguita da un regolamento: in tale sede si potrà chiarire il dubbio sollevato dal senatore Cogliolo.

PRESIDENTE. Non gli sembra possibile, perchè la legge in discussione è una legge organica.

GUERRESI. Ritiene egli pure eccessive le preoccupazioni del senatore Cogliolo, dal momento che l'articolo 10 della legge del 1912 già prevede il caso e lo risolve.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. A conclusione della discussione svoltasi su questo argomento, dichiara che, nei riguardi della vedova che perda la cittadinanza italiana in forza della legge in discussione, il Governo ritiene rimanga salvo il diritto stabilito dall'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

PRESIDENTE. Crede che il senatore Cogliolo possa considerarsi soddisfatto di questa dichiarazione.

CONCL. Osserva che il provvedimento in esame non implica alcuna coercizione, ma contempla delle agevolazioni di cui gli interessati faranno assai bene ad approfittare.

Si dichiara lieto pertanto di approvare il disegno di legge e questa sua dichiarazione gli sembra non senza valore e significato dati i rapporti che in passato egli ebbe con le popolazioni dell'Alto Adige.

PRESIDENTE. A nome della Commissione ringrazia il Sottosegretario di Stato per l'interno dei chiarimenti dati, che goveranno alla migliore interpretazione ed applicazione di questa legge, che è di notevole importanza politica.

I sette articoli del disegno di legge non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

La riunione è sciolta alle ore 17,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

10^a RIUNIONE

Giovedì 9 novembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1337, contenente norme penali contro l'accaparramento e la sottrazione di merci e derrate » (316) .Pag.	58
« Concessione di benefici demografici a favore dei praticanti e dei professionisti forensi con prole numerosa » (317)	59
« Modificazioni alla legge forense » (318) . .	59
« Abrogazione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari partecipanti alle operazioni nell'Africa Orientale » (320)	60
« Istituzioni di uffici di statistica nei comuni con popolazione di 100.000 o più abitanti » (411)	63
« Riunione dei comuni di Anzio e Nettuno della provincia di Roma, in unico comune, denominato " Nettunia " » (412)	64
« Devoluzione del patrimonio dell'Ospizio degli Esposti di Bologna e di quelli degli Ospizi degli Esposti di Vercelli e Biella, rispettiva-	

mente, alle provincie di Bologna e di Vercelli » (413) Pag.	64
« Modificazioni all'ordinamento del Governatorato di Roma » (414)	64
« Ricostituzione del comune di Cantalupo in Sabina, in provincia di Rieti » (415)	65
« Ricostituzione del comune di Venetico ed aggregazione al comune di Roccavaldina, della frazione Valdina, del comune di Spadafora » (416)	65
« Soppressione della " Società della Polambulanza e Guardia Medica " con sede a Trieste e devoluzione del suo patrimonio all'Associazione Italiana della Croce Rossa » (417)	65
« Proroga dell'applicazione dell'articolo 40 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, sulla nuova organizzazione dei servizi antincendi » (418)	65
(Discussione e approvazione):	
« Norme concernenti la prescrizione dei depositi di valori bollati eseguiti presso le cancellerie giudiziarie » (315).- (<i>Approvato con modificazioni</i>)	58
« Ordinamento dell'Istituto di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari » (319)	59
« Modifica delle norme per l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali » (321)	60
« Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza » (410)	63
(Discussione e rinvio):	
« Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori » (409)	61

parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali » (321).

MARAVIGLIA. Rileva l'inconveniente determinato dal larghissimo uso che si è fatto della facoltà di avvalersi dell'opera dell'Avvocatura dello Stato da parte di Enti pubblici sovvenzionati, sottoposti a tutela ed anche a sola vigilanza dello Stato. Per ovviare a tale stato di cose, il progetto in esame, anzichè ad aumentare i ruoli dell'Avvocatura dello Stato, tende a restringere la concessione del suo patrocinio ad altri Enti, adottando criteri di convenienza che possono variare nel tempo, ma che in ogni modo trovano un limite nella necessità di non sovraccaricare e indebolire il funzionamento dell'Avvocatura stessa.

E così, da un lato circonda di maggiori garanzie la concessione suddetta determinando che i provvedimenti relativi debbano essere emanati previo concerto coi Ministri di grazia e giustizia e delle finanze (art. 1); dall'altro stabilendo l'emanazione tra sei mesi di un nuovo elenco degli enti autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura, intendendosi revocate tutte le autorizzazioni ad enti non compresi nell'elenco suddetto. Stabilisce poi transitoriamente per gli affari in corso un congruo termine, trascorso il quale ha effetto la revoca dell'accennata autorizzazione (art. 2).

Conclude affermando che il disegno di legge merita l'approvazione della Commissione.

GEREMICCA. Non ha alcuna obiezione da sollevare circa il concetto sostanziale che ha ispirato il provvedimento; trova soltanto poco prudente restringere la concessione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, anche perchè in tal modo una grande quantità di Enti pubblici, sovvenzionati, sottoposti a tutela ed anche a sola vigilanza da parte dello Stato non avrebbero più la remora del parere dell'Avvocatura stessa. Sarebbe del parere di limitare il più possibile le esclusioni degli Enti dal patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato.

MARAVIGLIA. Osserva che, a prescindere dalla presente disposizione, era sempre in facoltà dell'Ente di avvalersi o meno del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Ad ogni

modo si procederà caso per caso concedendo singole autorizzazioni perchè è difficile stabilire in precedenza a quali Enti tali autorizzazioni debbano essere o meno concesse.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori » (409).

VICINI MARCO ARTURO. Incaricato dell'esame del disegno di legge, ricorda le antiche aspirazioni della classe e le limitate finalità che si proponeva la legge del 1933, non adeguate alla gravità delle contribuzioni da essa richieste. Plaude quindi all'iniziativa del Governo Fascista per una riforma dell'Ente ed approva senz'altro la parte del disegno in esame che si riferisce alla previdenza, perchè rispondente a criteri di giustizia e di sano risparmio. Solo vorrebbe che all'articolo 9 si dicesse che sono esenti dal versamento delle quote di mutualità i professionisti non « con sei figli a carico » ma « con sei figli viventi », formula che meglio risponde all'indirizzo di politica demografica seguito dal Regime.

Muove invece qualche appunto su quanto riguarda la mutualità, di cui avrebbe preferito veder aumentato il contributo annuo, anzichè lasciare immutato il sistema di esazione mediante le cosiddette « marche Cicerone ». Vorrebbe intanto che fosse precisato che l'applicazione di tali marche debba avvenire non « in ogni grado di giurisdizione e per ogni proposizione di giudizio » (art. 6, lett. b), ma « per ogni nuova proposizione di giudizio a seguito di rinvio » e ciò con maggior fondamento di equità e minor aggravio per il legale.

Desidererebbe poi che il contributo per le cause civili venisse ridotto, poichè per molti legali esso rappresenta un onere sproporzionato al modesto guadagno professionale: di conseguenza all'articolo 11, 1° comma, lettere b), c), d), propone di sostituire rispetti-

vamente alle parole « otto », « dieci », e « quindici », le altre: « sei », « otto » e « dieci ».

Ritiene inoltre gravosa e soprattutto non equa la disposizione che dichiara dovuto il contributo in marche per ciascuna persona nel cui interesse il legale presta la propria opera nella stessa causa, perchè le competenze del professionista non sono proporzionate al numero delle persone assistite e propone perciò o di sopprimere il 1° comma dell'articolo 12 o di precisarne la portata aggiungendo al 1° comma, dopo le parole « di più persone » le altre « che abbiano interesse o posizione giuridica distinta ».

Accetta il criterio fissato dal 2° comma dello stesso articolo 12; ma vorrebbe fosse chiarito in qual modo si debba ritenere assunta da parte del procuratore anche la funzione di avvocato: aggiungerebbe perciò alla fine del 2° comma l'inciso « la funzione di avvocato s'intende assunta solo con la presentazione di comparse deduttive o conclusionali ».

Fa quindi un'ultima osservazione sull'ultimo comma dell'articolo 12, il quale nella nuova redazione introdotta dalla Camera potrebbe condurre a far pagare le marche anche al professionista al quale giuridicamente spetta bensì l'onorario, ma che invece praticamente non riesce quasi mai ad averlo. Propone perciò che all'articolo 12, comma ultimo, alle parole « non sono dovuti quando ai difensori non spetti compenso », siano sostituite, come nel testo ministeriale, le altre « sono dovuti soltanto dai difensori di fiducia »; ovvero di sostituire al suddetto inciso l'altro « non sono dovuti dai difensori d'ufficio, eccetto quando essi possano ottenere il pagamento del dovuto compenso ».

Concorda infine nelle altre disposizioni del progetto e, con gli emendamenti accennati, ne propone l'approvazione.

FELICI. Riconosce che l'aggravio di spese determinato dal progetto in esame è notevole e che esso concorrerà a rendere sempre maggiore il costo della giustizia finendo col determinare una contrazione di reddito.

Propone che l'esame del disegno di legge venga rinviato per dar modo sia di stampare e distribuire le osservazioni e gli emendamenti del senatore Vicini, sia di permettere al Mi-

nistro Guardasigilli d'intervenire alla riunione della Commissione.

GEREMICCA e BACCI. Si associano.

RICCI UMBERTO. Rileva come le osservazioni del senatore Vicini siano essenzialmente dirette contro il sistema delle « marche Cicerone ».

Considerato che per il buon funzionamento dell'Ente si richiede una solida base finanziaria, gli introiti sotto la forma anzidetta o sotto quella di contributi di mutualità dovranno pure essere versati: in tutt'e due i casi aumenterà il costo della giustizia. Sarebbe quindi del parere di proseguire nella discussione.

PRESIDENTE. Nota che gli emendamenti del senatore Vicini rispondono al concetto fondamentale di diminuire il contributo che il professionista deve pagare all'Ente.

FELICI. Premesso che alcuni emendamenti non riguardano soltanto i contributi, insiste nel ritenere opportuno l'intervento del Ministro Guardasigilli in seno alla Commissione.

PRESIDENTE. Informa che il Ministro Guardasigilli, per impegni sopravvenuti, non ha potuto intervenire alla riunione, ma ha manifestato il desiderio che la discussione avvenga sul testo proposto, perchè non ritiene gli emendamenti confacenti alle esigenze dell'Ente.

ABISSO. È d'accordo col senatore Ricci che la discussione non sia rinviata, perchè anch'egli ritiene che gli emendamenti concernano essenzialmente l'ammontare dei contributi. Quindi, tenuto anche conto delle critiche condizioni in cui si trova attualmente la classe forense, è favorevole alla prosecuzione della discussione.

CONCI. Ritiene opportuna la sospensione della discussione per dar modo al Ministro d'intervenire, perchè, assistendo al dibattito, egli potrebbe essere determinato a prendere un atteggiamento diverso.

RICCI UMBERTO. Dal momento che, come ha detto il Presidente, il Ministro Guardasigilli ha già manifestato ufficialmente al Presidente del Senato il desiderio che il disegno di legge sia discusso nel testo proposto, ritiene inopportuno insistere nella richiesta del suo intervento alla discussione. Ad ogni modo se, durante la lettura degli articoli, la Commissione riterrà opportuno fare qualche raccoman-

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

11^a RIUNIONE

Venerdì 10 novembre 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori » (409). (<i>Approvato con modificazioni</i>)	Pag. 69
« Modificazioni al Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, riguardanti la costituzione ed il funzionamento della Commissione centrale delle imposte » (426)	73
« Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno » (441). - (<i>Iniziato in Senato - Approvato con modificazioni</i>)	73
Registrazioni con riserva.	75
ALLEGATI	75

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Bacci, Bastianelli Raffaele, Caccianiga, Casoli, Celesia, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Fabri, Facchinetti, Felici, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guacero, Guadagnini, Guerresi, Maragliano, Mor-

mino, Padiglione, Petrone Silvio, Pujia, Raimondi, Renda, Ricci Umberto, Scavonetti, Scotti, Valagussa e Vicini Marco Arturo.

A norma dell'articolo 35 del Regolamento, è presente il senatore Fedele.

È presente inoltre il Ministro di grazia e giustizia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bocchini, Campolongo, Cogliolo, Maraviglia, Maracino, Milano Franco d'Aragona e Moizo.

RENDA, *segretario*. Legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro di aver cortesemente accettato l'invito rivoltogli dal Presidente del Senato di intervenire alla riunione e, a nome di tutti i componenti la Commissione, gli dà il benvenuto. (*Vivissimi applausi*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori » (409).

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazia la Commissione ed il suo Presidente per le cortesi parole di saluto che gli sono state rivolte.

« con sei figli a carico » che è quella generalmente usata in tutte le disposizioni di legge.

CONCI. Si associa, anche per la considerazione che in sede di regolamento sarà più agevole escludere i figli che hanno già una posizione assicurata.

PRESIDENTE. Dal momento che il senatore Vicini non insiste nel suo emendamento, dichiara approvato l'articolo 9 nel testo ministeriale.

VICINI MARCO ARTURO. All'articolo 11 dichiara di ritirare l'emendamento da lui proposto al primo comma, lettere b), c) e d), concernente la riduzione del costo delle marche.

All'articolo 12, primo comma, mantiene il suo emendamento che consiste nella aggiunta, dopo le parole: « di più persone », delle altre: « che abbiano interesse o posizione giuridica distinta », tanto più che questo emendamento è stato anche accettato dal Ministro.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

VICINI MARCO ARTURO. All'articolo 12, secondo comma, aveva proposto di aggiungere: « La funzione di avvocato si intende assunta solo con la presentazione di comparse deduttive o conclusionali »; ma poichè tale emendamento, redatto in una forma troppo rigida, non è stato accettato dal Ministro, lo ritira convertendolo nel seguente ordine del giorno: « La Commissione fa voti perchè venga precisato nel Regolamento che la seconda marca deve essere applicata solo quando il professionista assuma effettivamente le funzioni di avvocato ».

GRANDI, Ministro di grazia e giustizia. Accetta l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno, messo ai voti, è approvato.

VICINI MARCO ARTURO. All'articolo 12, comma ultimo, aveva proposto di sostituire alle parole: « non sono dovuti quando ai difensori non spetti compenso » le altre, come nel testo ministeriale: « sono dovuti soltanto dai difensori di fiducia ». Domanda al Ministro se, abbandonando questo ritorno alla dizione del progetto ministeriale, non sia favorevole all'accoglimento dell'altra formula da lui proposta: « non sono dovuti dai difensori di ufficio,

eccetto quando essi possano ottenere il pagamento del dovuto compenso ».

GRANDI, Ministro di grazia e giustizia. Accetta.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

PADIGLIONE. All'articolo 14 osserva che non è determinata la misura della percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dalla Autorità giudiziaria, percentuale che figura tra i proventi dell'Ente, di cui all'articolo 6.

VICINI MARCO ARTURO. Riconosce esatta l'osservazione del senatore Padiglione che, pensa, potrebbe trovar posto nel Regolamento. Crede però che già esista una legge che fissa la misura di questa percentuale.

PADIGLIONE. Dubita dell'opportunità d'inserire una tale norma nel Regolamento. A quanto gli risulta, solo in materia fallimentare esiste una disposizione che stabilisce la misura della percentuale su tali retribuzioni.

GRANDI, Ministro di grazia e giustizia. Trova giusto quanto ha detto il senatore Padiglione.

PRESIDENTE. Se la Commissione consente, la precisazione richiesta dal senatore Padiglione potrà essere accolta come raccomandazione affinchè di essa sia tenuto conto in sede di Regolamento.

La raccomandazione, messa ai voti, è approvata.

FELICI. All'articolo 34 raccomanda al Ministro la sollecita emanazione di tutte le disposizioni concernenti l'Ente.

Prega anche il Ministro perchè eserciti instancabilmente le sue funzioni di vigilanza e di controllo sull'amministrazione dell'Ente, sicuro, del resto, che gli amministratori terranno presente che la loro è una missione di onore e non di compenso.

GRANDI, Ministro di grazia e giustizia. Assicura il senatore Felici che egli eserciterà una assidua vigilanza sull'Ente, tanto più che si tratta di un arduo esperimento la cui buona riuscita può avere ripercussioni benefiche che esorbitano dal campo di questa sua prima applicazione. *(Vivi applausi).*